

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

124^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1977

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (17 maggio - 3 giugno 1977)

Variazione Pag. 5404

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI

Annunzio di comunicazione 5384

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 5383

Approvazione da parte di Commissione permanente 5384

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 5383

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 5383

Presentazione 5385

Presentazione di relazioni 5384

Trasmissione dalla Camera dei deputati 5383

Discussione e approvazione:

« Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale » (652-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia Pag. 5395

CIFARELLI (PRI) 5391

COCO (DC) 5388

GUARINO (Sin. Ind.) 5387

PETRELLA (PCI) 5389

VALIANTE (DC), relatore 5385, 5393

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita » (32), d'iniziativa del senatore Pala e di altri senatori:

PRESIDENTE 5403

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . . 5403

LUGNANO (PCI), relatore 5402

MELIS (Sin. Ind.) 5402

124ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 MAGGIO 1977

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave » (470):

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* Pag. 5401

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 5400

FORMA (DC), *relatore* 5399

POLLASTRELLI (PCI) 5397

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI

Presentazione di relazione 5384

INTERROGAZIONI

Annunzio 5404

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE Pag. 5385

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

GIOVEDI' 19 MAGGIO 1977 5408

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione 5384

PETIZIONI

Annunzio 5384

RELAZIONE TRASMESSA DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 178, E SULL'OPERA DI RICOSTRUZIONE NELLA VALLE DEL BELICE 5384

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputato MAZZARINO. — « Provvedimenti in favore della facoltà di economia e commercio dell'università degli studi di Messina e della facoltà di agraria dell'università degli studi di Catania » (692).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi » (693);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Norme per la concessione del premio per l'estirpazione di peri e meli di talune varietà » (694).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deliberante**

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (689), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Ricezione nella legislazione delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote » (635), previ pareri della 3ª, della 9ª e della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente**

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 » (674), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità), i senatori Tedesco Tatò Giglia e Pittella hanno presentato la relazione sui disegni di legge: Deputati FACCIO Adele ed altri; MAGNANI NOYA Maria ed altri; BONINO Emma ed altri; FABRI SERONI Adriana ed altri; AGNELLI Susanna ed altri; CORVISIERI e PINTO; PRATESI ed altri; PICCOLI ed altri. — « Norme sull'interruzione della gravidanza » (483) e: BARTOLOMEI ed altri. — « Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati » (515).

Sugli stessi disegni di legge sono state inoltre presentate due relazioni di minoranza: una da parte dei senatori Gatti e Nencioni, l'altra da parte dei senatori Bompiani e Coco.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: « Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa » (386), *con il seguente nuovo titolo:* « Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa nonché modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095 ».

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-

tari, il senatore Pinto ha presentato la relazione sulla elezione contestata del senatore Giovanni Ayassot nella Regione del Piemonte (*Doc. III, n. 1*).

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro dei lavori pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, la « Relazione sull'attuazione della legge 29 aprile 1976, n. 178, e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice » (*Doc. XLIV, n. 1*).

Annunzio di comunicazione sui lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1976, n. 642, la quarta comunicazione bimestrale sullo stato e lo sviluppo dell'inchiesta in corso.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvato da quell'Assemblea, concernente la semplificazione delle procedure e delle legislazioni doganali, nonché dei metodi istituzionali di esame dei problemi doganali.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

B A L B O, *segretario*:

Il signor Vincenzo Lombardo, da Reggio Calabria, espone la comune necessità che venga uniformato il criterio di arruolamento degli ufficiali medici di complemento per le tre Armi. (*Petizione n. 73*).

Il signor Dario Manzini, da Firenze, chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'attuale disciplina in materia di trattamento pensionistico dei segretari comunali e provinciali. (*Petizione n. 74*).

La signora Gioia Maria Autora, da Roma, ed altri espongono la comune necessità di una modifica all'attuale normativa in materia di adozione speciale ed ordinaria. (*Petizione n. 75*).

P R E S I D E N T E. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Presentazione di disegno di legge

P E D I N I, *ministro dei beni culturali e ambientali*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, *ministro dei beni culturali e ambientali*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 » (695).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione del predetto disegno di legge.

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E. Constatato che non è presente alcun rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

giano, competente per il disegno di legge n. 470, iscritto al primo punto dell'ordine del giorno, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,15*).

P R E S I D E N T E. Perdurando l'assenza prima rilevata, ritengo opportuno, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, procedere all'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare alla discussione del disegno di legge n. 652-B, iscritto al secondo punto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale** » (652-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

V A L I A N T E, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che è stato esaminato nella seduta del 5 maggio torna alla nostra attenzione per un duplice motivo. Il primo è un motivo per così dire formale; il secondo può anche essere un motivo di carattere sostanziale, e comunque pone dei problemi sui quali è bene che il Senato esprima la sua opinione.

Come è noto, l'11 maggio 1977 scadeva il termine concesso dal Parlamento per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Il Senato ha approvato una richiesta di proroga del termine per un anno, nella seduta del 5 maggio 1977. La Camera è stata in grado di approvare il provvedimento di proroga soltanto il 12 maggio 1977 cioè il

giorno dopo la scadenza del termine. Peraltro la Camera ha considerato che il disegno di legge, così come era stato approvato dal Senato, non stabiliva niente in tema di entrata in vigore della legge, sicchè la *vacatio legis* ordinaria consentiva di far entrare in vigore la legge soltanto quindici giorni dopo la pubblicazione; quindi ben al di là del termine dell'11 maggio in cui scadeva il termine della delega. La Camera perciò ha ritenuto che non fosse opportuno prorogare un termine già scaduto ed ha giudicato più corretto concedere una nuova delega al Governo sulla base degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure stabilite dalla legge originaria 3 aprile 1974, n. 108. Allo scopo di concedere e al Governo e soprattutto alla commissione consultiva per il parere una maggiore quantità di tempo, ha proposto, anzi ha stabilito che il nuovo provvedimento entri in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sin qui la questione che io ho qualificato per così dire formale. Il fatto però dell'avvenuta scadenza del termine della delega ha fatto porre il problema se nel frattempo non sia decaduto il potere del Governo di emanare il codice almeno in questo periodo e se soprattutto non sia decaduta la commissione consultiva che la legge di delega creava espressamente per il controllo dell'esercizio della delega da parte del Governo. Questo problema si è posto tanto più grave perchè si è constatato che la legge di proroga 5 maggio 1976, n. 199, essendo stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1976 ed essendo entrata in vigore dopo il decorso della *vacatio legis* ordinaria il 27 maggio 1976, sostanzialmente ha fatto decadere la delega per quei sedici giorni che avanzano rispetto all'11 maggio 1976.

Il problema è precisamente questo: *quid iuris* della delega in questo periodo in cui è scaduto il termine e prima della presente legge?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo periodo il Governo non ha esercitato la delega, quindi non si può contestare di illegittimità alcun provvedimento delegato. In questo periodo però la commissione con-

sultiva interparlamentare ha espresso dei pareri, cioè ha svolto la sua funzione. I pareri di questa commissione non erano definitivi, perchè la legge impone alla commissione di esprimere il parere sui singoli istituti e poi sul codice nel suo complesso. Fino ad ora i pareri sono stati interlocutori, nel senso che non sono definitivi, potendo la struttura, l'articolazione del codice essere modificata proprio a seguito e dei pareri della commissione consultiva e dei ripensamenti della commissione redigente; e comunque non sono ufficiali perchè non sono stati pubblicati e probabilmente non è opportuno che siano pubblicati fino a quando non avranno una conveniente organicità. Però di fronte alla pura e semplice proroga, come era prevista nella formulazione passata del disegno di legge o di fronte all'ignoranza del problema, potrebbe sorgere la preoccupazione che la continuazione dei lavori della commissione non sia costituzionalmente legittima. E per questo la Camera dei deputati ha ritenuto di conferire *ex novo* il potere alla commissione consultiva, stabilendo nell'articolo 2 che resta in carica sino alla data di emanazione del nuovo codice. La Camera si è anche preoccupata — ed è bene che il Senato ne sia informato — del tempo che sarebbe stato necessario per la costituzione di una nuova commissione. È ben noto che la commissione consultiva è composta non soltanto dai rappresentanti del Senato e della Camera, ma anche dai rappresentanti di altri organi collegiali ai quali i regolamenti non sempre consentono di funzionare in maniera molto rapida: mi riferisco in particolare al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio superiore della pubblica istruzione, al Consiglio nazionale forense. Quindi la decisione di far rimanere in carica la vecchia commissione è dovuta anche alla considerazione dell'opportunità che la commissione consultiva non sospenda per molto tempo i suoi lavori fino a quando cioè non sia rinnovata. Ma probabilmente la decisione dell'articolo 2, nel conferire potere *ex novo* alla commissione consultiva, è utile anche per superare eventuali preoccupazioni di legittimità dei suoi lavori passati.

Quello che mi preme di rilevare, però, a nome della Commissione giustizia unanime, è che il Parlamento con questo nuovo provvedimento di delega intende confermare la sua volontà innanzitutto che si arrivi presto, nei termini ora fissati, al nuovo codice di procedura penale; che vi si arrivi sulla base dei principi e criteri direttivi già stabiliti nella legge 3 aprile 1974, n. 108; che vi si arrivi attraverso il controllo dell'esercizio della delega da parte della commissione consultiva. Mi pare che questa manifestazione di volontà sostanziale del Parlamento, che peraltro ha preso coscienza delle preoccupazioni sorte alla Camera e le supera attraverso questa rinnovata deliberazione, sia sufficiente per consentire alla commissione consultiva e soprattutto al Governo di andare tranquillamente avanti nell'espletamento della delega.

È per queste ragioni che a nome della Commissione giustizia mi onoro di chiedere al Senato di approvare il disegno di legge così come modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

È iscritto a parlare il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

G U A R I N O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, una decina di giorni fa, discutendo della legge di proroga, abbiamo vuotato il sacco delle nostre amarezze a causa del rinvio del codice di procedura penale: quindi non è assolutamente il caso di ritornare su quel punto, anzi è il caso di affermare, in concomitanza con quanto ha detto il relatore, che siamo tutti quanti disponibili per la concessione di una proroga affinché al più presto, cioè questa volta entro il termine inderogabile del 31 maggio 1978, finalmente il codice di procedura penale sia compiuto. Siamo quindi perfettamente su questa linea e non vorrei che sorgessero dubbi in proposito.

I dubbi invece sorgono a proposito dell'articolo 2 della legge, quale ci è venuta dalla Camera dei deputati, la quale ha seguito, come molto lucidamente ha detto il relatore, un ragionamento che l'ha portata a votare una nuova legge di delega. I dubbi non sono, più precisamente, dubbi nostri sulla costituzionalità della legge, con particolare riguardo all'articolo 2, ma sono dubbi circa la possibilità che una eccezione di incostituzionalità possa essere eventualmente presentata a titolo incidentale in giudizio e che vi possa essere qualche giudice che trovi e dichiari non manifestamente infondata l'eccezione stessa di incostituzionalità. Quindi, in via generale io prevedo che, ove mai fosse sollevata una questione di incostituzionalità relativamente all'articolo 2 del testo che ci proviene dalla Camera, la Corte costituzionale avrebbe poche difficoltà a dichiarare infondata l'eccezione di incostituzionalità della legge; ma ritengo anche che l'eccezione di incostituzionalità sarà probabilmente sollevata in giudizio, perchè è cosa nota che gli avvocati hanno il diritto, e direi il dovere in sede di difesa, di sollevare il massimo numero di eccezioni; ed è cosa non dico sicura, ma certamente probabile che si trovi in Italia qualche giudice che ritenga non manifestamente infondata l'eccezione.

Allora, se questa eccezione potrebbe determinare una remora nell'applicazione del codice di procedura penale, una remora non nel singolo caso soltanto ma nell'applicazione generale, perchè tutti i giudici d'Italia starebbero in attesa di sapere che cosa la Corte costituzionale decide, vediamo in che cosa consiste la difficoltà che potrebbe essere sollevata e come tale difficoltà possa essere superata: perchè qui siamo per collaborare in positivo, non per sollevare critiche di carattere distruttivo.

Se sono esatte, come a me sembra lo siano, le osservazioni fatte dal relatore, se è vero che la legge di proroga anche dello scorso anno non è stata emanata in tempo debito, e se è vero che la proroga non ha effetto retroattivo, dimodochè la commissione consultiva prevista dalla legge del 1974 ha operato senza poteri durante l'ultimo an-

no; se ciò è vero, la formulazione dell'articolo 2 del testo che ci viene dalla Camera non tranquillizza. L'articolo 2 dice che la commissione consultiva di cui alla legge del 1974 « resta in carica » fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale. Ora, a prescindere dal fatto che la commissione non « resta » in carica perchè la legge è successiva alla fine della validità della legge precedente, l'articolo, mi sembra, si riferisce alla commissione consultiva come istituto, non alla commissione consultiva in concreto, come persone che la costituiscono; ragion per cui la prima soluzione che viene alla mente è che questa legge di nuova delega debba indicare: o i criteri per la creazione della nuova commissione consultiva oppure le persone che debbono costituirla in concreto. Tutti sappiamo che, se indichiamo dei criteri identici a quelli della legge del 1974 per la nomina dei membri della commissione consultiva, si perderanno dei mesi per le ragioni già dette dal relatore. Allora forse bisognerebbe trovare una formula che dicesse, al posto dell'articolo 2 così come è formulato adesso, che la commissione consultiva di cui all'articolo 1 della legge del 1974 è costituita, per volontà della nuova legge, dalle persone che attualmente la compongono. Eventualmente si potrebbe far questo.

Mi permetto di aggiungere che forse in questa direzione, ripeto, cautelativa (non sto affermando che la legge sia incostituzionale: non vorrei incorrere in questa troppo facile accusa) si dovrebbe tenere anche conto dei pareri che sono stati espressi dalla commissione consultiva in questo anno, diciamo, di *vocatio legis*, in questo anno in cui la legge di delega per ipotesi non c'era, se si ammette il principio che la legge di proroga non era una legge operante, in quanto successiva alla fine del vigore della legge del 1974. In questo periodo sono stati emessi dei pareri dalla commissione consultiva. A noi non interessa sapere quali pareri sono stati emessi perchè, come ben dice il relatore, il contenuto di questi pareri riguarda la commissione, non riguarda il pubblico; tuttavia i pareri so-

no stati emessi, cioè l'atto formale della emissione del parere in ordine a singoli istituti è stato compiuto e risulta da un verbale; è stato verbalizzato che il parere è stato formulato, anche se non ne conosciamo il contenuto poichè il verbale non lo riporta. Allora bisognerebbe salvare queste operazioni che sono state compiute sul piano formale, sempre naturalmente — come dicono gli avvocati — a titolo cautelativo.

Ecco il motivo per cui, non per contrastare la finalità della legge che ci viene dalla Camera dei deputati nè tanto meno per contrastare (sarebbe un contraddirci con quello che abbiamo sostenuto dieci giorni fa) la finalità di accelerare al massimo la confezione del nuovo codice di procedura penale, ma proprio per garantire che questo nuovo codice possa uscire indenne anche da eventuali accuse di incostituzionalità, mi permetterei di suggerire (non saprei neanche proporre la formulazione esatta dell'articolo 2: si tratta di una questione troppo delicata per poter essere risolta in poche ore; noi siamo stati informati della questione stamattina alle ore 10, se ben ricordo): o di rinviare la legge per un paio di giorni in Commissione o di sospendere la seduta per studiare una formula più adeguata o di trovare qualche altro sistema oppure, infine, di dire che ho torto io e di andare avanti per vedere che cosa succederà tra un anno o due.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coco. Ne ha facoltà.

C O C O . Non credo ci sia molto da aggiungere a quello che abbiamo detto quando si è discussa la proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Essendo, nel frattempo, scaduti i termini la Camera ha ritenuto di approvare un disegno di legge con un titolo diverso (« Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale ») recependo, tuttavia, la scadenza già stabilita dal Senato.

Per quanto riguarda i problemi generali, non ho dunque che da riassumere quello che

ho detto precedentemente: l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale non è una cosa molto semplice per un complesso di ragioni socio-culturali che, forse, non è qui il caso di esaminare. Le indico soltanto: quando si dice che in passato i codici si facevano molto più agevolmente e in tempo più breve di quello che si impiega ora per fare soltanto il codice di procedura penale, si fa un'osservazione corretta; però questo non succede perchè allora c'erano un Governo e un Parlamento che funzionavano meglio di adesso, ma perchè — esprimo una opinione personale — il nostro non è più un periodo di grandi, organiche codificazioni. Infatti queste si possono fare quando traducono in articoli di legge una filosofia politica e sociale da tutti accettata o quanto meno imposta da alcuni e da altri accettata.

Invece in un periodo di grandi contrasti, di grande mobilità sociale quale l'attuale, fare un codice, sia pure il solo codice di procedura penale, è cosa molto più difficile di quanto non fosse stato in passato fare i cinque codici. Quindi apprezziamo, come Gruppo della democrazia cristiana (e non soltanto perchè questo è un Governo formato da democristiani), quello che il Governo ha fatto; però aggiungiamo che, nonostante tale apprezzamento, questa deve essere l'ultima proroga, si configuri come proroga o si configuri come delega, perchè se fra un anno, il 31 maggio 1978, questo codice ancora non sarà stato scritto, se ancora non saranno state predisposte quelle strutture e quelle modifiche dell'ordinamento giudiziario che sono connesse al nuovo codice e che sono necessarie per la sua operatività, allora saremo costretti a rivedere la legge di delega. Ci auguriamo che ciò non succeda e concediamo questo nuovo termine al Governo.

Per quanto riguarda la *vexata quaestio* della commissione consultiva, credo che nella sostanza siamo tutti d'accordo nel ritenere che essa, così come è stata fatta, debba continuare ad operare, perchè oggi fare una nuova commissione consultiva con nuovi componenti indicati dal Consiglio superiore e da altri organi significherebbe veramente perdere tempo. Però capisco anche l'impor-

tanza dei rilievi che sono stati fatti per la regolarità formale della norma che protrae la durata in carica della commissione consultiva.

Quindi, se di queste preoccupazioni si pongono, sarebbe opportuno rimandare il provvedimento in Commissione, purchè per brevissimo tempo. Non ritengo però che questi problemi si pongano, perchè la norma che stabilisce che la commissione consultiva resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale rimette legittimamente in carica quella commissione. Non so quali potrebbero essere i motivi di illegittimità costituzionale di questa norma; si pensa forse che il Parlamento invaderebbe le funzioni che sono del Consiglio superiore della magistratura e degli altri organi che questa commissione hanno nominato. Ma io ritengo che il Parlamento abbia il potere di protrarre i termini entro i quali quella commissione deve operare.

Pur apprezzando quindi le preoccupazioni esternate che questa legge non lasci strascichi di illegittimità costituzionale, come Gruppo della democrazia cristiana ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge così come è venuto dalla Camera, augurandoci che al più presto si possa rimettere in moto il meccanismo per l'emanazione del nuovo codice, meccanismo che si era fermato, sia pure per pochi giorni, in relazione alla protrazione del termine.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è vero che quando le leggi vengono fatte sotto l'affanno di un termine che scade sono un po' come i gattini ciechi, ma spetta a noi vivificare con l'espressione precisa dell'intenzione qual è la volontà che anima il legislatore. Mi pare che egregiamente il relatore abbia detto che cosa il Parlamento abbia voluto fare: posta di fronte ad un termine che era lì lì per scadere — sia ben chiaro, la Camera fu investita della questione quando il termine non era ancora scaduto, ma era nell'imminenza di scadere — di fronte ad un Regolamento

parlamentare che non consentiva altra decisione, la Camera modificò il testo già approvato dal Senato, che aveva già conferito quindi al Governo per parte sua il potere di prorarre per un anno i lavori delegati per la formazione di un nuovo codice di procedura penale; l'altro ramo del Parlamento cioè non fece altro che rinnovare la delega con una nuova legge di delegazione.

Il primo problema che si pone al di là del fatto meramente formale, cioè dell'espressione puramente verbale della legge, è se il Parlamento può rinnovare una delega che è scaduta o se a ciò esiste un ostacolo di ordine costituzionale. Dall'altro ramo del Parlamento e da tutti gli oratori intervenuti sia in Commissione sia in Aula è stato ammesso pacificamente che questo ostacolo non c'è e che il Parlamento può rinnovare una delegazione scaduta al Governo; aggiungo che specialmente la può rinnovare in circostanze così singolari, cioè quando il termine della legge delegata viene a scadere proprio durante l'iter parlamentare, quando già una Camera ha approvato il provvedimento di proroga dei termini e l'altra lo sta esaminando.

Da ciò deriva che se legittimamente — come abbiamo detto — il Parlamento può rinnovare la delega, la legge precisa quale sia il contenuto della delegazione stessa. Anche qui la legge è inequivoca dato il preciso riferimento fatto alla precedente legge 3 aprile 1974, n. 108: cioè il contenuto della nuova delegazione fatta al Governo è esattamente identico a quello della precedente delega conferita. Con ciò, è chiaro, il Parlamento ha risolto una questione politica e ha ritenuto — il relatore si è fatto carico di ribadirlo — che entro un anno dovrà essere emanato il nuovo codice di procedura penale in base a principi ben determinati, cioè quelli che hanno avuto più volte l'approvazione di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Il Governo quindi non agisce liberamente ma secondo un binario di elevata civiltà giuridica che gli è stato indicato dal Parlamento e che è stato controllato sinora nella sua attuazione da una commissione consultiva, peraltro composta in

prevalenza da membri che sono parlamentari. Quindi l'espressione della volontà del legislatore non poteva essere più chiara di questa. Può spiacere la forma, ma la sostanza è inequivoca.

Giova ribadire tutto ciò per il valore degli atti parlamentari ai fini dell'interpretazione della legge. Pertanto non è da farsi qualsiasi questione causidica poichè si tratta di espressione di volontà. Non siamo dei loici ma abbiamo nelle nostre mani uno dei poteri maggiori che la Repubblica riserva ai suoi organi: quello legislativo. E tanto vale questo principio che vale anche per l'articolo 2 del disegno di legge che ha una portata sicuramente innovativa in quanto ripristina nei suoi poteri una commissione, cioè la commissione consultiva, che senza dubbio con la scadenza dei termini aveva perduto quei poteri che le erano stati conferiti.

Questa designazione vuole indicare non soltanto che viene ripristinata in astratto la commissione consultiva come organo consultivo, ma che vengono confermati per legge i componenti la Commissione consultiva che già avevano agito, che peraltro hanno continuato ad agire anche dopo la scadenza del termine. Intendo: agire di fatto, sia ben chiaro, pur senza la legittimazione formale. Non c'era bisogno di un articolo 2 così formulato per confermare quello che già è contenuto nella legge 3 aprile 1974, n. 108.

A che cosa sarebbe servito l'articolo 2 se, con richiamo appunto alla legge 3 aprile 1974, già era evidente che c'era la commissione consultiva, chi doveva nominarla e da chi doveva essere composta?

Comunque intendiamoci bene: i nostri interventi in Aula non riguardano la sostanza di questa legge che è ben nota a tutti, nè i limiti di questo provvedimento che praticamente riguardano il nuovo termine per la emanazione del codice di procedura penale, ma riguardano i criteri ermeneutici che dovranno essere tenuti a base dall'interprete che si dovrà verosimilmente porre quei problemi che si è posto il collega Guarino dicendo — vale la pena che io lo sottolinei —

che l'eventuale eccezione di incostituzionalità sarebbe senza dubbio infondata.

L'articolo 2, pertanto, non può avere altro senso che quello di ribadire che la commissione, quale oggi è costituita, rimane in carica fino a quando non sarà emanato il nuovo codice di procedura penale.

A questo proposito vale la pena di fare una piccola osservazione che forse questa mattina parlando in Commissione e trattando questo argomento non ho esposto chiaramente o è stata fraintesa. Il fatto che la legge decida che questa commissione rimane in carica sino all'emanazione del nuovo codice di procedura penale non ipostatizza assolutamente una situazione personale. Se domani, per dimissione o per altra causa, venisse meno qualche componente, saranno naturalmente gli organi indicati nella legge di delega n. 108 del 1974 a provvedere alla sostituzione. Non sarà necessario che il Parlamento intervenga di nuovo per codesta sostituzione. Solo questa è la portata dell'articolo 2. Fino ad ora ha agito anche di fatto una commissione consultiva. È bene che questa commissione consultiva continui a prestare la propria attività senza necessità di una nuova nomina. Ma evidentemente, ripristinando il termine, vengono ripristinate tutte le procedure connesse al meccanismo della delegazione, compresa quella che riguarda il rinnovo dell'organo consultivo. Ritengo che non si debbano assolutamente porre questioni che vadano oltre il senso inequivoco della volontà del legislatore; ritengo anzi che sia nostro dovere (proprio perchè è intenzione di tutti) portare finalmente a compimento questa ponderosa opera, qual è quella della costruzione del nuovo codice di procedura penale, secondo direttive e criteri che siano veramente innovativi in un tempo che non sia illusorio per nessuno.

È in questo spirito che mi permetto di fare un unico appunto al relatore, che è anche il Presidente della commissione consultiva, e precisamente a quella parte del suo dire in cui ha affermato che non è opportuno per adesso pubblicare gli atti della commissione consultiva e della commissione di redazione del codice di procedura penale. Mi

permetto vivamente di esporre un parere contrastante e ciò non per puro spirito di contraddizione, ma perchè vorrei venisse operata in Italia quella mobilitazione di ingegni, di forze popolari sulla redazione del nuovo codice di procedura penale come ad esempio si è verificata in Germania allorchè si attuarono le due successive variazioni del libro primo, cioè della parte generale, del codice penale. Ciò non è ancora accaduto ma noi dovremmo auspicare che si verifichi al più presto e cioè un maggior dibattito culturale rispetto ai risultati, che reputo senza dubbio avanzati, eccellenti, ottenuti fin adesso sia dalla commissione di redazione, sia dalla commissione consultiva, grazie soprattutto all'opera del Ministero nell'attuazione della delegazione.

Concludo pertanto con l'augurio vivissimo che nel termine dato il nuovo codice veda la luce.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

*** C I F A R E L L I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, una premessa e tre considerazioni.

Premessa: per un compito che non era certamente di mia capricciosa escogitazione, ma per aver dovuto partecipare alla sessione del Parlamento europeo, non sono stato presente quando è stata votata questa legge dal Senato. Ciò mi ha posto nella condizione di non prendere posizione — e nessuno del mio Gruppo politico l'ha fatto — su questa legge di proroga qual era allora o di rinnovo della delega quale oggi diventa dopo la modifica della Camera. Dico questo perchè altri colleghi hanno già detto che non è il caso di ripetere oggi le argomentazioni svolte la volta precedente. Questa è la premessa.

Considerazioni. Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Guarino debbo dire che ho molti dubbi proprio nel senso che egli ha rappresentato. Ho dei dubbi e non voglio impancarmi a giudicare; però voglio trarre una conseguenza: se vi sono

dei dubbi che questa questione possa essere sollevata; se vi sono dei dubbi che cioè vi possa essere una messa in mora fino al momento in cui la Corte costituzionale si pronuncerà, perchè, dal momento che non si tratta più di proroga ma di nuova delega, vogliamo agire con quell'urgenza catastrofica che di solito è di quanto peggio vi possa essere in relazione ad un atto di legislazione? Tra l'altro, circa la proroga, il Senato ha operato rispettando certi termini che poi la Camera non ha potuto rispettare; adesso che si tratta di nuova delega, nessuno ci prescrive di fare in modo che non possano trovare accoglimento, magari anche negativo, in Commissione queste richieste di ripensamento e di riformulazione che vengono avanzate dai giuristi e che non sono disattese anche da qualche altro che ha una certa dimestichezza con i problemi dell'ordinamento giuridico.

Questa è la prima considerazione; e vengo alla seconda, onorevole Presidente. Noi repubblicani voteremo a favore di questa nuova delega per l'emanazione del codice di procedura penale e voteremo a favore, quindi, per il termine che viene di nuovo fissato che è il 31 maggio 1978. Vorrei però sottolineare che la Camera ha sancito, all'articolo 2, che questa commissione rimanga in carica non già fino al 31 maggio 1978 bensì fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale, il che ci lascia supporre che ha voluto con ciò evitare che se altra proroga sarà necessaria si riproponga in questi termini il problema dei poteri della commissione.

Talvolta si dice in maniera scherzosa qualcosa che è molto amara. Come Giordano Bruno io ritengo: *in tristitia ilaris, in hilaritate tristis*.

Onorevole Presidente, non creda che io sia diventato un monaco del Medioevo, ma mi sono proposto fermamente, giacchè non si vuole più insegnare il latino nelle nostre scuole, di dire, tutte le volte che sarà possibile, almeno una frase in latino per sentir-

mi in quel modo più squisitamente e più completamente italiano, anzi europeo.

Detto questo, vorrei osservare che noi repubblicani non siamo contrari a questa nuova delega. Si è tanto parlato di questo codice di procedura penale, ci si sono impegnati anche i repubblicani e vorrei ricordare che c'è stato un Guardasigilli repubblicano, l'amico Reale, che si è molto impegnato. Partendo da questo punto di vista e da questo stato d'animo, condividiamo i generosi inviti del collega Petrella che dice: facciamo presto, mobilitiamo l'opinione pubblica. Però, senza polemica, vorrei ricordare al collega Petrella che, se facciamo esprimere l'opinione pubblica con questi chiari di luna, ci si chiederà il ripristino della pena di morte. Mi sono sgolato parlando sia con i tassisti che mi accompagnano a casa, sia con gli operai, sia con professionisti, casalinghe o giornalisti ed ho sentito queste cose. Ed è un'aberrazione. Io sono contrario alla morte in qualsiasi modo essa venga introdotta e voi capite che significano anche queste mie parole a cominciare dalla prossima settimana.

Resta il fatto che l'opinione pubblica è smarrita. Noi stiamo parlando da giuristi in quest'Aula e un grande avvocato di Roma è in mano ai suoi sequestratori e non sappiamo come andrà a finire. E non è l'unico esempio. Tuttavia ci stiamo assuefacendo a questi fatti, non si presentano nemmeno più le interrogazioni. Ebbene in un paese in questa situazione, non per separare il paese legale dal paese reale, ma per proseguire con una certa calma — del resto le ondate delle vicende del nostro tempo battono anche contro i portoni di Palazzo Madama — lasciamo proseguire le cose come stanno. Da questo punto di vista vorrei pubblicamente rivolgere un ringraziamento, non solo al presidente Viviani che partecipa intensamente ai lavori della commissione consultiva ma soprattutto al relatore collega Valiante, che ha la responsabilità di Presidente di questa commissione dall'inizio della legislatura. Egli sta svolgendo un lavoro scrupoloso ed io che, per le vicende della mia attività parlamentare, non posso essere nè dili-

gente nè molto assiduo ritengo mio dovere dargliene atto.

Il collega Coco ha detto una cosa molto importante: c'è un travaglio politico, un travaglio spirituale. Siamo di fronte ad una riforma che è stata approvata ma che non sappiamo fino a che punto sia matura; non sappiamo fino a che punto quel che la legge prevede risponda alle possibilità, alle esigenze, alla volontà del paese. Non ho esitazione a ripetere che ho svolto alcune critiche fondamentali. Nella delega abbiamo indicato tante cose per la tutela della libertà personale ma non il giudice della libertà. Con la delega abbiamo voluto tagliare tanti abusi del passato, ma non abbiamo tolto quella causa di corruzione che è il divieto della *reformatio in pejus* nel meccanismo della nostra legge penale. Ancora, abbiamo fatto al solito una legge svedese con un paese che sta diventando ogni giorno di più argentino.

Rendiamoci conto che in ogni momento la commissione incontra queste difficoltà. Ci sono quelli che osservano che non possiamo andare al di là dei limiti posti dalla delega perchè incorreremmo nella incostituzionalità. Questo è vero, ma allora ecco la mia conclusione: a questo Governo, nell'attuale situazione, sarebbe ingeneroso chiedere molte altre cose; troppe sono le angosce e le preoccupazioni. Però politici, uomini di cultura, uomini del diritto, uomini del Governo, pensiamoci; se noi faremo questo codice di procedura penale così come è previsto dalla legge-delega, esso andrà ad aggiungersi ai molti flagelli del nostro paese. E questo non significa voler tornare al Medioevo, questo non significa ignorare i tantissimi inconvenienti, questo non significa voler violare la Costituzione: questo significa, onorevole Ministro, evitare di essere come il maresciallo Gamelin il quale nel 1939 si preparava a combattere la guerra avendola studiata sui campi di battaglia del 1914-18 e la perdette; o — se vogliamo usare una nota meno drammatica e soprattutto non al livello di questa grande e tragica storia — come quel tale che, avendo deciso la domenica di andare al mare, ci va in costume da bagno, poi lì piove e lui

resta in costume da bagno perchè aveva deciso che il tempo sarebbe stato diverso.

È con questi pensieri, onorevole Presidente, che ritengo che soprattutto coloro che tengono alla patria libera, alla patria repubblicana, alle istituzioni democratiche e salde e con grandi prospettive anche a questo debbano por mente, facendola finita tra il vorrei e il non posso, tra le riforme che non si possono attuare e una realtà che è molto grave e molto diversa; tutti lo sappiamo ma occorre che qualcuno lo dica in questa Assemblea.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore.

V A L I A N T E, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto con soddisfazione della rinnovata manifestazione di volontà del Senato di far luogo finalmente all'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Le stesse preoccupazioni espresse dal senatore Cifarelli — che ringrazio fervidamente per le considerazioni sulla mia modestissima opera di presidente della commissione consultiva; io peraltro gli ricambio l'apprezzamento per il contributo notevole che egli dà ai lavori della commissione, anche se non continuamente perchè preso da altri impegni...

C I F A R E L L I. Quando posso.

V A L I A N T E, relatore. ... comunque in maniera sempre egregia e sostanzialmente valida quando egli viene — non riducono la precisa intuizione del Senato di ritenere non più rinviabile l'emanazione di questo codice. Io sottolineo il proposito che il termine fisso del 31 maggio 1978 stabilito dalla Camera può anche significare la volontà di considerarlo definitivo.

Auspico sinceramente che in questo periodo il codice possa essere completato.

È vero — ed io stesso me ne feci carico di rilevarlo nella precedente discussione — che la codificazione presuppone una situa-

zione di tranquillità sociale, soprattutto di comune adesione a certi principi. Io però vorrei qui sottolineare che questa unanimità di vedute, o almeno questa larga identità di vedute, fu già espressa nel periodo in cui fu discussa e approvata la legge di delega. Se è vero che oggi non c'è o non sembra vi sia unanime adesione a quei principi, è pur vero che siamo in un momento eccezionale: ed io proprio nell'interesse del nostro paese vorrei pensare che questo è solo un momento eccezionale che finirà, non è un cambiamento di tendenza della società italiana. Sicchè è da ritenersi che il momento di unità attorno ai principi ed ai criteri direttivi della legge delega, quali furono consacrati nella legge del 1974, siano ancora validi per la generalità degli italiani e che il nuovo codice, ove venisse emanato, sarebbe accettato dalla stragrande maggioranza dei nostri cittadini.

Desidero peraltro sottolineare che, se è vero che il nuovo codice di procedura penale vuole essere più liberale, non significa invece che vuole essere un codice meno efficace. Anzi, nella misura in cui intende realizzare un processo più rapido e perciò una decisione più tempestiva, assumerà una maggiore efficacia rispetto al codice attuale che, pur essendo meno liberale, non per questo si è dimostrato più efficace.

Mi fermo un momento solo sul problema dell'articolo 2 che è stato sollevato dal collega Guarino e su cui si sono soffermati anche i colleghi intervenuti nella discussione. A me pare che la commissione consultiva non sia presa in considerazione solo dall'articolo 2, ma anche, sia pure indirettamente, dall'articolo 1, quando si riferisce alle procedure previste nella legge del 1974. Questo significa che, dal punto di vista della istituzione, il richiamo delle procedure fatto dall'articolo 1 riconferma che il Parlamento vuole che la commissione assista il Governo nell'esercizio della delega.

L'articolo 2, nel confermare la validità della commissione, si riferisce alla composizione attuale pur senza ovviamente — dice il collega Petrella — « ipostatizzarne » le persone, talchè non possano essere sostituiti o il presidente o alcuno dei suoi membri.

Se questa considerazione è fondata, sono tranquillo sulla legittimità della funzione della commissione consultiva che, ripeto, viene confermata come istituzione dal richiamo alle procedure previste nella legge del 1974, fatto dall'articolo 1, e viene confermata nella composizione attuale, pur senza renderla immodificabile, dall'espressa disposizione dell'articolo 2.

Insisto nell'affermare che non si tratta nell'articolo 2 di prorogare i poteri di questa commissione perchè, come viene data nuova delega al Governo per il codice di procedura penale, così vengono conferiti poteri *ex novo*, vorrei dire, alla commissione consultiva.

Quello che qui vale — come è stato ricordato anche nella discussione — è l'esplicita manifestazione di volontà del Parlamento. Il Parlamento rinnova la delega sulla base di principi e criteri già stabiliti; il Parlamento conferma la funzione della commissione consultiva: tutto questo mi pare dovrebbe essere sufficiente a superare i dubbi. Ritengo comunque che bene abbia fatto il Senato ad entrare in questa problematica perchè da un lato dà atto che è consapevole delle preoccupazioni o dei problemi, ma dall'altro riafferma la sua precisa volontà di confermare la delega a termine fisso e di sollecitare l'emanazione del nuovo codice.

Se quello che ho detto è fondato, allora ritengo inutile ritornare in Commissione perchè non troveremo probabilmente una formula più chiara e comunque non utilizzeremo convenientemente il tempo che è stato ancora concesso dal Parlamento per la conclusione dell'attività di preparazione del nuovo codice di procedura penale.

A proposito della pubblicazione degli atti mi sono espresso male. Già nella precedente seduta auspicai che il nuovo termine servisse anche per diffondere i lavori e della commissione redigente e della commissione consultiva, e mi feci espressamente carico — e lo stesso Ministro dette atto della opportunità di tutto ciò — di auspicare il parere delle università, delle curie, del foro, ma anche delle istituzioni sociali,

perchè la più larga considerazione nell'opinione pubblica possa avere il nuovo codice di procedura penale. Ribadisco questa opinione, pur confermando che gli atti già acquisiti non possono essere pubblicati perchè, essendo distinti per istituti separati e non coordinati in libri organici, potrebbero essere allo stato poco comprensibili. Quando invece, come è intenzione della commissione consultiva, sarà possibile esaminare questo materiale almeno libro per libro, cioè in un complesso più organico, allora credo che sarà più conveniente la divulgazione dei nostri lavori perchè su di essi potrà esserci un'opportuna presa di posizione da parte di studiosi e di cittadini interessati.

Per queste considerazioni ribadisco l'invito al Senato ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochi giorni fa in questa stessa Aula esposi i motivi del tutto obiettivi in forza dei quali il Governo si era indotto a chiedere una proroga del termine per l'esercizio della delega concernente il nuovo codice di procedura penale. In quella occasione ribadii la volontà del Governo di attuare la riforma nei termini stabiliti, possibilmente anche in termini più brevi, ovviamente secondo i principi dettati dalla legge di delegazione.

Mi rendo conto delle perplessità manifestate dal senatore Cifarelli, che sono anche perplessità nostre e, credo, perplessità di tutti. Ma aderisco all'osservazione che ha fatto l'onorevole relatore: è nel nostro auspicio che questo sia un momento del tutto eccezionale che possa essere rapidamente superato. Vorrei aggiungere che l'esigenza preminente alla quale dobbiamo dare soddisfazione è quella di realizzare una procedura rapida. Penso che se la delega sarà eser-

citata tenendo presenti anche gli spazi di discrezionalità che la delega stessa offre al legislatore delegato, se sarà esercitata predisponendo contemporaneamente le strutture essenziali perchè il codice di procedura penale possa essere applicato, potremo conseguire il risultato di un processo più rapido. Ne abbiamo una prova evidente. Di recente, il 18 febbraio di questo anno, proprio di fronte all'esigenza di risolvere certi problemi posti da questa situazione di emergenza, il Governo ha approvato un disegno di legge finalizzato a rendere più rapidi i processi; mi riferisco alla riforma del regime delle nullità, alla riforma del regime delle notificazioni, alla riforma dell'istituto della connessione. In gran parte sono disposizioni che abbiamo ricavato dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale. Questa mattina l'altro ramo del Parlamento ha approvato quel disegno di legge: è un esempio di come si possano utilizzare certi strumenti proprio in base ai principi della legge delega per raggiungere quell'obiettivo primario e prioritario che è costituito da un acceleramento della giustizia penale.

È noto che per questo acceleramento, in questa particolare situazione, il Governo sta facendo il possibile sia attraverso interventi normativi del tipo testè ricordato, sia anche con interventi sul piano amministrativo. Io ho rivolto al Consiglio superiore della magistratura la proposta di una riunione con i responsabili degli uffici giudiziari per individuare nell'ambito dei sistemi e delle strutture esistenti la possibilità di dare preminenza alla giustizia penale. Il Consiglio superiore della magistratura ha aderito a questa mia proposta. E già il fatto che insieme e dal Governo e dal Consiglio superiore della magistratura, che pure agiscono in base ad attribuzioni differenziate, venga oggi questa indicazione di dare preminenza alla giustizia penale serve in certo qual modo a far fronte all'emergenza e mi auguro che con i responsabili degli uffici giudiziari sia possibile trovare quegli accorgimenti che soddisfino questa esigenza che — ripeto — è prioritaria.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue B O N I F A C I O , ministro di grazia e giustizia). Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Guarino, per la verità devo dire che non ho alcuna preoccupazione e nessun dubbio di legittimità costituzionale. Comincerei con l'osservare che in fondo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul piano terminologico sono senza dubbio apprezzabili; ma nella sostanza la proroga che era prevista nell'articolo prima approvato da questa Assemblea, anche se interviene a termine scaduto, non può indicare altro che la volontà del Parlamento che quella delega possa essere esercitata dal Governo entro una nuova data, ovviamente con gli stessi criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

Se prendiamo la precedente legge di proroga, quella del 5 maggio 1976, che fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 e che quindi entrò in vigore dopo la *vacatio legis*, vediamo che si dice che il termine è prorogato di un anno. Ora pongo un semplice interrogativo che secondo me è poi risolutivo del problema: entrata in vigore il 27 maggio, che valore ha questa legge? Non ha nessun valore? Quel tipo di interpretazione, che cioè non potesse essere prorogato il termine, ma si dovesse rinnovare la delega, varrebbe a dire che questa è una legge completamente inutile. Ma credo che non ci possiamo soffermare su una interpretazione estremamente formalistica: andando alla sostanza delle cose, anche se il termine è scaduto, la legge rappresenta la volontà del Parlamento di confermare al Governo il potere di esercitare la delega.

Nè, per la verità, mi pare che esista problema di legittimità costituzionale per quanto riguarda il testo che questa sera abbiamo davanti. Sì, è vero, il procedimento in base al quale la delega viene esercitata è suscettibile di un controllo di legittimità costitu-

zionale; su questo non c'è nessun dubbio; però la previsione di una commissione consultiva, come bene osservavano il senatore Valiante e prima — credo — anche il senatore Petrella, rientra tra i principi e i criteri direttivi ai quali l'articolo 1 del testo fa riferimento, di modo che, tanto premesso, l'articolo 2 non può che riferirsi a questa commissione che concretamente oggi sta operando. Altrimenti l'articolo 2 non avrebbe davvero alcun significato.

D'altra parte, se è vero che il procedimento di esercizio della delega può essere oggetto di un sindacato di legittimità costituzionale, dobbiamo pur ritenere che non i singoli atti del procedimento possano essere verificati al fine del controllo di legittimità costituzionale e tener presente che la commissione consultiva poi dovrà esprimere il suo parere sull'intero testo del nuovo codice di procedura penale.

Non si potrà mai evitare che qualche giudice sollevi una questione di legittimità costituzionale; ma questo accade sempre, anche quando siamo prudentissimi nel legiferare. Davvero mi sento in coscienza di escludere che questo dubbio possa essere preso in considerazione dalla Corte costituzionale come un dubbio serio e degno di trovare accoglienza in una sentenza di fondatezza.

Per questa ragione a me sembrerebbe che la sospensione o il rinvio della seduta non sia consigliabile. Oltretutto è difficile immaginare altri strumenti che più dell'articolo 2 possano dire ciò che tale articolo vuol dire. Non possiamo certo, nell'articolo 2, fotografare i membri della commissione consultiva: l'abbiamo considerata nel suo complesso. È difficile trovare — e se ne rende conto anche il senatore Guarino — uno strumento diverso, sicchè aderisco all'idea di non soprassedere alla deliberazione da parte del Senato, anche perchè una qualsiasi modifi-

cazione comporterebbe di necessità il rinvio all'altro ramo del Parlamento, in una situazione in cui tutti invece vogliamo accelerare questi lavori. Sono lieto che l'altro ramo del Parlamento abbia previsto l'entrata in vigore della legge al momento della sua pubblicazione perchè questo consentirà subito alla commissione consultiva, così validamente presieduta dal collega Valiante, di riprendere immediatamente i lavori in modo che, dando il parere sugli altri articolati già da tempo trasmessi alla commissione ministeriale, si possa consentire a quest'ultima, in un tempo ragionevole, di delineare l'architettura dell'intero codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 maggio 1978.

(È approvato).

Art. 2.

La commissione consultiva di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(È approvato).

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 2 del testo del Senato, ora articolo 3, non è stato modificato.

Si dia lettura delle modifiche successive.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, così come modificati dall'articolo 3 della presente legge, si intendono applicabili anche a tutte le attività e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave » (470)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pollastrelli. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, già in Commissione industria ho avuto l'opportunità di esprimere, a nome del Gruppo co-

munista, un giudizio positivo sul disegno di legge del Governo, n. 470, avente per oggetto la delega per l'integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, anche se debbo oggi ribadire il fatto che fin dalla quarta legislatura, nel 1966, il Governo e tutti i Gruppi parlamentari con una loro proposta di legge unitaria evidenziarono l'urgenza e la necessità di integrare con la delega al Governo le vigenti norme di polizia mineraria, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese impegnate nella ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nel rispetto di ogni altra attività esplicata nelle aree marine.

La nostra ferma critica al Governo in considerazione di ciò deriva dal fatto che si sono fatti passare 11 anni prima di sentire la necessità di riproporre il problema, al fine di adeguare vecchie e sorpassate norme al particolare tipo di lavorazione, senz'altro molto complesso, che si svolge nelle aree marine, per la salvaguardia — ed è questo ciò che interessa maggiormente la nostra parte politica — e per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono operare su mezzi notevolmente complessi ed in ambienti del tutto particolari, il più delle volte pericolosissimi per il verificarsi, come già è avvenuto, di infortuni molto gravi, nonchè, sotto il profilo ecologico, aspetto questo non meno delicato ed attualissimo, per evitare danni alla fauna ittica, inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e sottofondo marino. Giudichiamo comunque positivo che su nostra proposta già in Commissione sia stato accolto un emendamento che, proprio in funzione della surrichiamata urgenza, riduce i termini ed il limite di tempo per l'emanazione delle norme delegate da un anno a sei mesi.

Da parte della Commissione, peraltro, è stato presentato in Aula l'altro emendamento, da noi proposto in Commissione insieme ai compagni socialisti, che non è stato possibile approvare, pur avendo raccolto il parere favorevole di tutti i Gruppi e del Governo, al fine di non allungare l'iter del prov-

vedimento legislativo; emendamento che aumenta il massimo dell'ammenda prevista nel disegno di legge governativo da 10 a 100 milioni per le violazioni delle norme che saranno emanate in forza della presente legge.

Ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, per riportare giustamente il valore dell'ammenda, già prevista 11 anni orsono nella stessa misura massima di oggi pari a 10 milioni, al mutato valore della moneta; in secondo luogo, per far sì che le imprese adottino tutte le cautele ed i mezzi possibili per assicurare la massima garanzia atta a salvaguardare la vita alle maestranze e per la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente.

Quello che vogliamo augurarci è che da parte del Governo si faccia presto ad utilizzare la delega e che ancor prima che trascorra l'intero periodo di tempo fissato con il disegno di legge e quindi immediatamente si vada a completare il lavoro già all'uopo predisposto, così come 11 anni orsono asseriva l'allora sottosegretario Picardi in sede di discussione del disegno di legge governativo n. 3442 per la revisione delle norme di polizia mineraria e delle cave, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. E questo affinché anche questa materia trovi una giusta soluzione per la salvaguardia delle vite umane dei lavoratori e dei tecnici, così come anche per la tutela dell'ambiente.

Auguriamoci dunque che la burocrazia dell'amministrazione statale faccia una volta tanto un lavoro sollecito, così come ci auguriamo che il Governo e il Ministro dell'industria vogliano oggi dimostrare concretamente la volontà politica di regolamentare con sollecitudine questa delicatissima materia controllando che il lavoro burocratico sia espletato con la massima speditezza e coordinando con tempestività il concerto dei pareri all'uopo previsti dall'articolo 3 del disegno di legge da parte degli altri Ministeri interessati. In special modo è importante, credo, quello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale oggi positivamente inserito nel disegno di legge, mentre era stato inspiegabilmente escluso nell'articolo

50 del disegno di legge governativo 3442 della IV legislatura.

Per queste considerazioni e con questi auspici dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FORMA, relatore. Le osservazioni testè sentite e il parere unanime della Commissione in materia fanno sì che la risposta del relatore possa essere estremamente breve. In Commissione si è messo in evidenza che l'urgenza dell'attuazione di queste norme di polizia per la ricerca nei fondi marini va crescendo col crescere della fame degli idrocarburi e con l'accentuarsi della corsa alla loro ricerca.

Sono stati testè citati fatti molto importanti, accaduti or non è molto, che hanno ancora richiamato all'attenzione questa urgenza che veramente era stata sentita dal legislatore nel 1967 quando, per difficoltà incontrate alla Camera, l'articolo 50, che proponeva la delega nel contesto di quella che poi è diventata la legge 21 luglio 1967, era stato accantonato.

A questo accantonamento ha fatto seguito un disegno di legge d'iniziativa parlamentare firmato, se ricordo bene, dall'onorevole Giolitti e da molti altri parlamentari di Gruppi differenti. La fine della legislatura non ha consentito che l'iter del disegno di legge giungesse a compimento.

La legge del 1967, infatti, cura attentamente e, a quel che risulta, con buoni risultati la parte amministrativa della ricerca e della coltivazione. Iniziando con la definizione di piattaforma comincia a porre e a specificare l'oggetto al quale si riferirà l'attuazione di questa delega; lascia però in bianco la parte relativa agli accordi necessari con gli altri Stati ed ai rapporti tra gli organi dello Stato per un ordinato svolgimento della prospezione, della ricerca e della coltivazione.

È evidente che non si può esercitare alcuna attività in mare senza tener conto delle norme di diritto internazionale che regolano l'uso della superficie dei fondi marini, le norme della navigazione, le necessità della pesca, la necessità di curare attentamente la conservazione delle risorse biologiche e l'integrità ecologica del litorale, delle rade, dei porti e di quanto sul litorale, nella sua prossimità e sul mare si va svolgendo.

L'articolo 30 della citata legge del 1967 accenna alle « regole della tecnica »; ma si tratta di norme generali per cui occorre una specificazione che appunto con l'attuazione della delega al nostro esame si vuol dare.

Sinora si è cercato di sostenere le ricerche in corso adeguando le norme dettate in merito dalla legge del 9 aprile 1959, n. 128 che, però, si rivolge quasi esclusivamente alle ricerche e alle coltivazioni di terraferma e che, quindi, lascia molte lacune per quanto concerne l'esercizio della ricerca e della coltivazione nella specifica condizione in cui si verificano appunto la ricerca e la coltivazione nei fondi marini.

È stato ricordato testè che la delega, come del resto è chiaramente esposto nella relazione ministeriale, dovrà curarsi della sicurezza dei mezzi e dei lavoratori, sicurezza non soltanto relativa alla pericolosità che comporta l'attuazione in mare di certe operazioni, ma relativa anche alla profondità in cui oggi si attuano le ricerche, i sondaggi e le coltivazioni; la delega inoltre dovrà regolare i rapporti con altri Stati e con altre attività: la pesca, come abbiamo già detto, la posa e la sussistenza dei cavi marini, la vita che in genere si svolge in mare e intorno al mare.

Così come proposta, sembra che la delega chiarisca a sufficienza e precisi adeguatamente i criteri informativi cui dovrà attenersi il Governo nella sua attuazione. Il carattere tecnico e l'urgenza di queste norme accentuano la necessità di attuarle rapidamente. Per questo la Commissione all'unanimità ha accolto la proposta di abbreviare i termini di attuazione anche se, forse, dobbiamo farci scrupolo della difficoltà di ottenere nel

breve termine di sei mesi (periodo di tempo che rappresenta la media tra la proposta del 1967 e la proposta governativa) non soltanto la predisposizione dei testi, sui quali il Ministro potrà darci le informazioni necessarie, ma soprattutto il concerto tra i vari Ministeri, che non sempre si può conseguire con sufficiente rapidità anche per la necessità, da parte degli altri Ministeri, di esaminare le norme proposte in relazione ai compiti specifici di ciascuno di essi.

Inoltre è stata accolta in linea di principio e viene qui riproposta la elevazione del tetto massimo dell'ammenda prevista dall'articolo 2. Sembra che l'importanza delle ricerche e delle coltivazioni marine giustifichi la elevazione a dieci volte tanto della modesta somma prevista nella legge delega, tenuto anche conto che tale somma era stata stabilita con una proposta che risale a dieci anni fa. Evidentemente l'aumento trova la sua giustificazione sia nei nuovi valori sia nella ampiezza dei mezzi che vengono ora impiegati.

Per queste ragioni, all'unanimità, la Commissione ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DONAT CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi rimetto alla relazione ed alla replica del senatore Forma, non potendo sottolineare altro che un certo contenuto di ironia del provvedimento che a dieci anni di distanza viene ancora riconosciuto come urgente e che perciò è in se stesso contraddittorio. Per quello che mi riguarda, non avrei nessuna difficoltà anche ad accettare un periodo più breve, cioè tre mesi, qualora non vi fosse questo larghissimo concerto che è stato ulteriormente allargato e che non è certo un elemento di accelerazione del provvedimento. Tuttavia, nella misura nella quale si riduca il termine di un provvedimento che è praticamente già predisposto per quanto riguarda il Ministero dell'industria, riten-

go che tanto meglio si farà ammenda rispetto al gravissimo ritardo che è stato totalizzato dopo la primitiva dichiarazione d'urgenza.

Per quello che concerne la elevazione da dieci a cento milioni dell'ammenda, non ritengo che si tratti puramente di un adeguamento al valore della moneta. Penso piuttosto che, in considerazione della situazione particolarmente delicata nella quale si trovano i lavoratori, l'aumento sia giustificato. Comunque la risposta su questo punto spetta al Ministro di grazia e giustizia che non penso possa essere contrario a quella che è una unanime proposta della Commissione.

Con questo cenno di assenso, che non so se sarà seguito da una dichiarazione, ringrazio per la relativa rapidità con cui questo antico provvedimento è stato ripreso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;

2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;

3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedi-

menti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;

4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.

(È approvato).

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Sostituire le parole: « dieci milioni » con le altre: « cento milioni ».

2.1 LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 3.

Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita » (32), d'iniziativa del senatore Pala e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita », d'iniziativa dei senatori Pala, De Carolis, Ligios, Deriu, Abis e Melis.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Melis. Ne ha facoltà.

M E L I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, quale firmatario del disegno di legge, già presentato peraltro nella scorsa legislatura, avrei preferito non prendere la parola per caldeggiarne l'approvazione, posto che il mio pensiero in proposito è già riassunto nella relazione illustrativa.

Non di meno ritengo di non potermi sottrarre ad un dovere di testimonianza sulle motivazioni che mi hanno indotto a sottoscrivere l'iniziativa del collega Pala.

La Commissione interparlamentare istituita per studiare la genesi dei fenomeni di criminalità in Sardegna ha individuato, fra le molte e complesse cause scatenanti i gravi fatti all'origine dell'indagine, la carenza dell'organizzazione giudiziaria nella gran parte del territorio isolano. Tutto ciò finisce con il tradursi in una sistematica e denegata giustizia, cui i cittadini, lesi nei loro diritti, suppliscono con l'azione diretta, tesa a ristabilire l'equilibrio giuridico che ritengono turbato a loro danno.

Non occorre spendere altre parole per illustrare le conseguenze disgreganti e nefaste di un tale stato di cose e l'esigenza di porvi comunque rimedio.

In alcune sedi di pretura particolarmente disagiate della Sardegna, permanentemente prive di titolare, ma considerate nevralgiche sotto il profilo dell'ordine pubblico, si è così dovuti ricorrere all'impiego di giovani laureati in giurisprudenza che, per la loro preparazione, serietà e dedizione, dessero sicuro affidamento di poter assolvere degnamente il difficile compito di rappresentare lo Stato nel delicato e difficile impegno di garantire l'amministrazione della giustizia e tutelare così i diritti dei singoli. Quei giovani oggi hanno superato i quaranta anni. Alla loro presenza, capacità, tempestività, esperienza e dedizione ma, soprattutto, al loro spirito di sacrificio, si deve la soluzione di molte migliaia di affari civili e penali, spesso loro affidati in rogatoria dagli uffici istruzione o del pubblico ministero di tutte le circoscrizioni giudiziarie italiane. Alla loro presenza si deve il fatto che molte inquietudini pericolosamente serpeggianti nell'area territoria-

le e umana di loro competenza, sono state infrenate, placate e sostanzialmente risolte in virtù di una azione di giustizia resa tempestivamente e imparzialmente. Essi godono del rispetto, dell'autorità e — perchè non dirlo? — della gratitudine dei cittadini tutti.

Certo, onorevoli colleghi, dire gratitudine non è esagerato nei confronti di persone che hanno assolto compiti così nobili e delicati in condizioni ambientali oggettivamente difficili.

Il loro merito però si esalta laddove si ricordino le difficoltà soggettive nelle quali hanno dovuto esplicitare i compiti loro demandati essendo stato ad essi negato il diritto alla conservazione del posto, il diritto alle ferie, il diritto all'assistenza, il diritto al trattamento di quiescenza.

L'esperienza diretta da me citata a proposito della Sardegna è però ben lungi dall'essere esempio isolato e peculiare della nostra terra; assume valore emblematico e si ripete puntualmente in tutte le aree depresse del nostro territorio nazionale. Certo dovremo affrontare la complessa tematica dell'amministrazione della giustizia con una visione globale ed articolata dei problemi che dalla realtà di oggi vengono proposti; ma tornando al più limitato aspetto da risolvere con il disegno di legge, voglio dire come l'illegittimità del trattamento riservato dallo Stato ai vice pretori onorari con l'incarico di reggenza trova puntuale denuncia nella relazione del collega Lugnano che nel caldeggiare l'approvazione del disegno di legge sottolinea oltre gli aspetti sin qui illustrati la compatibilità giuridica con la vigente legislazione e il dettato costituzionale; considerazioni alle quali mi associo e per le quali chiedo l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coco. Stante la sua assenza, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

L U G N A N O , *relatore*. Prendo la parola per modo di dire perchè non ho nulla

da aggiungere a quanto è stato messo per iscritto. Vorrei soltanto, perchè siamo in prima lettura, permettermi di sottolineare che l'unica obiezione di una certa validità o anzi di una certa impressionabilità che poteva essere fatta a questo disegno di legge era di dire che così si eludeva l'obbligo di fare i concorsi o di far accedere alla magistratura attraverso concorsi. Ebbene, credo che su questo punto non ci sia possibilità di dubbio, che non ci sia modo di fare confusioni perchè nel nostro sistema dell'articolo 106 della Costituzione resta fissata una possibilità di deroga nella disposizione del secondo comma ma anche e soprattutto perchè questi magistrati onorari che tanti sacrifici hanno fatto — non dobbiamo fare come per le vedove e gli orfani di guerra di cui ci ricordiamo una volta all'anno quando rendiamo omaggio ai morti per la patria — in sedi giudicate inaccessibili ed impervie, sono rimasti senza ferie, senza assistenza, senza diritto alla conservazione del posto e soprattutto senza diritto al trattamento di quiescenza. Ricordandomi quindi, al di là del mandato che ho avuto dalla Commissione di fare in modo che questo provvedimento venga approvato, delle ragioni primarie per cui in giovane età mi iscrissi ad un partito che ha come esigenza ideale di base quella di tutelare il lavoro del prossimo, credo di dovere aggiungere anche una mia nota personale di solidale umanità, se così è permesso di esprimermi, per coloro che sono stati rintracciati nel corso delle indagini sul banditismo in Sardegna. Infatti pare che si tratti quasi di « aborigeni » della cui esistenza si era tutti all'oscuro e di cui non si sarebbe parlato se non fossero avvenute queste indagini sulle cause del banditismo in Sardegna che hanno portato a conoscere che esistono uomini che da 15-20 anni si sacrificano per amministrare la giustizia nel ramo civile e penale senza che ad essi sia riconosciuto quanto invece è riconosciuto a tutti i prestatori d'opera.

Dice bene quindi la relazione nell'introduzione laddove afferma che in un paese che ha una Carta costituzionale basata sul rispetto del lavoro dell'uomo non si può

lasciare queste persone sprovviste di ogni tutela di carattere giuridico. Per queste ragioni, e per quelle espresse nella relazione al disegno di legge, credo che il Senato possa rapidamente approvare il disegno di legge in oggetto.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al Ministro di grazia e giustizia, mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla circostanza che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario al disegno di legge in esame. Perciò vorrei pregarla di illustrare al Senato anche le ragioni che, secondo il Governo, fanno ritenere invece che le riserve della 5ª Commissione non siano fondate.

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, è davvero nota la situazione degli uffici giudiziari della Sardegna. Il senatore Melis sa quanta attenzione il Governo abbia portato su questi problemi e come nei limiti del possibile si sia attivato non soltanto nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma anche nel sollecitare le attribuzioni proprie del Consiglio superiore della magistratura, con effetti positivi.

Siamo tutti peraltro convinti che occorre ben altro per risolvere la crisi della giustizia anche in riferimento a problemi di singole zone disagiate e questo problema potrà essere risolto nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario e della ristrutturazione degli uffici giudiziari.

Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge soprattutto per una considerazione: che esso in fondo realizza anche una certa giustizia in riferimento al disposto della legge 18 maggio 1974, numero 217, che riguarda certo soltanto gli incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario. Sembra al Governo e sembra a me che il disegno di legge ora al nostro esame trovi la sua prima e fondamen-

tale motivazione proprio in questo precedente legislativo, essendo difficile che possa darsi una ragionevole spiegazione di una discriminazione; chè se mai la posizione di coloro che da anni sono investiti di questi uffici è una situazione degna di maggiore considerazione che non quella dei vice pretori incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 32.

Anche a nome del Tesoro dichiaro che non vi sono problemi per quanto riguarda la copertura, essendovi la possibilità di far ricorso ai capitoli indicati nell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 1.

Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976 — remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 — che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:

a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;

b) non esercitino, nè abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, nè altra attività retribuita; sono estesi i benefici tutti previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1° luglio 1976.

I predetti magistrati onorari, conservano tale *status*, e l'incarico a tempo indeterminato fino al 65° anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tem-

po indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

(È approvato).

Art. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Variazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Poichè non sono state ancora depositate le relazioni sui disegni di legge di ratifica di accordi internazionali il cui esame si è già concluso presso la 3ª Commissione permanente, propongo, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, che la voce « Ratifiche di accordi internazionali » venga espunta dal calendario dei lavori in corso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O , segretario:

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che gli attori Dario Fo e Franca Rame, con la loro organizzazione teatrale, risultano

fra i promotori dell'organizzazione denominata « Soccorso rosso militante »;

che tale organizzazione, secondo la documentazione acquisita al processo di Torino contro i brigatisti rossi, nonché secondo le rivelazioni emerse negli ultimi giorni, ha fornito aiuti d'ogni sorta, sul piano giudiziario e su quello finanziario, ai brigatisti rossi e ad altri elementi delle organizzazioni sovversive marxiste;

che dall'incanto processuale presso la Corte d'assise di Torino i rapporti fra gli attori Dario Fo e Franca Rame ed i brigatisti del gruppo Curcio risultano provati al di là di ogni ragionevole dubbio;

che i due predetti attori risultano strapagati dalla RAI-TV, dato il bassissimo costo di produzione delle riprese dei loro dodici spettacoli programmati (costumi già esistenti, riprese in luogo chiuso, eccetera) e, quindi, per differenza sulla somma globale pagata, è elevatissimo il compenso delle prestazioni individuali,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se i dirigenti della RAI-TV, quando conclusero il contratto con il Fo e con la Rame, fossero già informati della loro attività come esponenti del « Soccorso rosso »;

b) come potessero, i dirigenti della RAI-TV, ignorare questa circostanza, dal momento che la casella postale del « Soccorso rosso » milanese risulta addirittura intestata a Franca Rame;

c) quali cautele siano state adottate per garantire che le molte decine di milioni luccate dai due attori, per una serie eccezionalmente lunga di spettacoli, non si trasformino in contributo, sia pure indiretto, dello Stato alle « Brigate rosse » e ad altre organizzazioni assistite dal « Soccorso rosso militante »;

d) se sia credibile uno Stato che, da una parte, manda carabinieri e poliziotti a morire, per una misera paga, negli scontri con i brigatisti rossi, e, dall'altro lato, paga fior di milioni coloro i quali garantiscono ai brigatisti l'assistenza materiale ed il conforto morale.

(3 - 00494)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il 10 maggio 1977 una violenta grandinata si è abbattuta in agro del comune di Castellabate in provincia di Salerno distruggendo le colture primaverili estive, ivi comprese le vigne appena in fiore;

che la gravità dei danni è stata segnalata agli organi regionali e provinciali;

che il disastro si è abbattuto sulle zone già investite da eventi calamitosi con smottamenti e frane,

si chiede di conoscere se il Ministero non ritiene di emanare apposito decreto di calamità naturale per andare incontro alle esigenze degli agricoltori che sono rimasti privi di ogni beneficio derivante dagli sforzi e dal lavoro compiuti per rendere produttivi i lavori dei campi.

(3 - 00495)

SQUARCIALUPI Vera Liliana, MERZARIO.

— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e come intenda operare per tutelare la salute pubblica contro la diffusione incontrollata, diretta e indiretta, di pubblicità sul fumo, di cui sono portatori i canali radiofonici e televisivi esteri e pseudo-esteri, le telecronache delle competizioni automobilistiche ed ora anche indumenti in libero commercio per giovani.

Marchi di sigarette estere sono ceduti ad organizzazioni commerciali in dispregio alla legge 10 aprile 1962, n. 165, che vieta la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo.

Gli interroganti desiderano sapere, inoltre, se il Ministro non ritenga urgente un intervento diretto sulla RAI, che gestisce il servizio pubblico televisivo, perchè elimini dalle sue produzioni ogni possibilità di identificazione di marche di sigarette e perchè sia fatto rispettare il divieto di fumare anche negli studi televisivi — peraltro imposto dalle vigenti norme di sicurezza — nel corso di trasmissioni in diretta o registrate, sia per una questione di rispetto civico, sia per l'effetto incentivante che può avere sui telespettatori-fumatori il vedere altri che fumano.

(3 - 00496)

TERRACINI, BERNARDINI, MODICA, MAFFIOLETTI, VENANZI, TEDESCO TATO Giglia, DI MARINO, VALORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere tutte le informazioni di cui il Ministero dispone in merito ai gravi attentati condotti negli ultimi tempi da gruppi di neofascisti ed in particolare a quelli contro la professoressa Carmina Cupa Maccarini, la cui abitazione è stata data alle fiamme e contro la sezione Trastevere del PCI, parimenti incendiata con gravissimo pericolo per le famiglie, abitanti nello stabile, salve grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco.

Si fa presente che la stampa ha anche indicato persone ed organizzazioni cui le azioni sarebbero da collegare, denunciando l'insopportabile situazione all'interno del liceo scientifico De Sanctis, sede di intimidazioni, minacce e violenze fasciste; segnalando in uno studente l'autore di minacce specifiche contro la professoressa Cupa Maccarini; denunciando nell'organizzazione AAA (Alleanza atlantica anticomunista) quella che rivendica l'attentato alla sezione del PCI.

Gli interroganti chiedono pertanto se sia stata aperta una inchiesta sulla situazione nel liceo De Sanctis (tra l'altro, sul gruppo di estrema destra denominato Lotta popolare), se siano stati promossi accertamenti in merito alle minacce dello studente contro la professoressa e se siano state avviate indagini per la identificazione dei componenti della AAA.

Gli interroganti chiedono infine quale sia la valutazione del Ministro circa i rapporti tra questi attentati ed il perdurante stato di tensione eversiva che gruppi di irresponsabili e di criminali mantengono nel Paese.

(3 - 00497)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi in base ai quali la legge 2 marzo 1963, n. 283, che impone la presenza in seno ai comitati di consulenza del CNR di 12 esperti, di nomina governativa, operanti nei settori dell'in-

dustria e dell'agricoltura, sia sistematicamente disattesa, non tanto per la mancata consultazione delle categorie interessate — certamente opportuna, anche se non prevista — quanto soprattutto per la circostanza che le nomine suddette riguardino quasi esclusivamente professori universitari, certamente preparati, ma altrettanto certamente in genere lontani dai problemi delle imprese.

Con l'occasione si ricorda che l'ambiente universitario è rappresentato nei comitati in oggetto da ben 96 membri su 140; non si comprende, pertanto, in base a quali ragioni tale categoria debba sottrarre la rappresentanza ad altri settori i quali già fruiscono di una presenza tanto marginale.

Si ritiene, in particolare, che allorchè il legislatore del 1963 adottò la dizione « esperti operanti nei settori dell'industria e dell'agricoltura » non intendesse fare riferimento a generiche competenze, certamente rintracciabili già nei 96 membri sopra citati, ma volesse costituire la premessa per un effettivo collegamento ricerca-università-imprese, che è stato disatteso in continuazione.

(4 - 01040)

MARAVALLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie riportate dalla stampa riguardo all'uso del PCB, uso che, secondo la stampa, sarebbe estremamente dannoso, sia per la tossicità del prodotto, sia per il largo uso industriale (alimentari, condensatori radioelettrici, trasformatori, cavi isolanti, carte per fotocopiatrici, vernici, inchiostri, eccetera) che del prodotto si fa.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti si intendano prendere, nel caso di tossicità, per evitarne l'uso, per prevenire i danni che il medesimo possa produrre e per riparare quelli già prodotti.

(4 - 01041)

BARBARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — Per chiedere se sono a conoscenza della grave situazione di disa-

gio in cui sono venuti a trovarsi gli addetti del settore della formazione professionale in agricoltura operanti nella regione Puglia i quali, pur essendo stati assunti a tempo indeterminato dai vari enti gestori, non ricevono lo stipendio dall'ottobre 1976 a causa della perdurante battuta di arresto dell'ente regione Puglia per quanto riguarda iniziative nel campo della formazione professionale agricola.

Nonostante l'esistenza di un contratto di lavoro ed un accordo raggiunto in sede ministeriale nel 1974 fra rappresentanze sindacali di categoria ed enti operanti nello specifico settore, gli operatori tecnico-amministrativi della formazione professionale in Puglia sono venuti a trovarsi senza retribuzione, con tutte le intuibili negative conseguenze, per una sospensione nella organizzazione dei corsi dovuta ad eventi certamente non imputabili alla benemerita categoria, i cui componenti sono rimasti costantemente presenti sul posto di lavoro, a disposizione dei diversi enti gestori, per la migliore utilizzazione in qualsiasi forma di impegno lavorativo.

In considerazione della gravità della situazione, l'interrogante chiede se non sia il caso di intervenire nel modo più opportuno affinché gli operatori della formazione professionale in agricoltura della Puglia possano non soltanto continuare a conservare il posto di lavoro, come è legittimo per gli assunti a tempo indeterminato, ma anche a ricevere con sollecitudine le retribuzioni arretrate onde poter soddisfare i bisogni delle famiglie.

(4 - 01042)

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quando intendano intervenire con provvedimento legislativo al fine di evitare sperequazioni di trattamento per i lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato, a proposito della retribuzione del lavoro prestato nelle festività civili e religiose soppresse.

Infatti, a differenza dei lavoratori del settore privato, i dipendenti dello Stato non

riceveranno compenso alcuno per i 7 giorni lavorativi in più annuali che corrispondono alle 7 festività abrogate con la legge n. 54 del 5 marzo 1977 (e più precisamente Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, l'anniversario della Repubblica e l'anniversario della Vittoria), la quale legge, però, lasciava alle parti sociali la definizione delle modalità di compensazione del lavoro svolto in quei giorni.

A tal proposito giova ricordare come sia già operante un accordo per il 1977 tra sindacati e Confindustria, verosimilmente estensibile anche ad altre categorie di lavoratori, con il quale si stabilisce per le 5 festività religiose soppresse retribuzione doppia senza maggiorazione festiva, e, per le due ricorrenze civili soppresse, retribuzione doppia più maggiorazione festiva, ma, ancora oggi, nulla di tutto ciò è stato fatto per quanto attiene al settore pubblico (Stato, Forze di polizia, Regioni, Enti territoriali, Parastato), risultando così evidente la grossa differenziazione venutasi a creare tra lavoratori appartenenti a settori diversi.

Pur auspicando che tale materia possa trovare collocazione adeguata nel corso della trattativa per il contratto degli statali 1976-1978 (pur con le dovute riserve per quanto riguarda i tempi) e considerato che gli aspetti del rapporto di lavoro pubblico relativi alle festività sono disciplinati per legge, l'interrogante chiede se non si ravvisi l'urgenza di porre in atto strumenti legislativi per risolvere rapidamente il problema ed ovviare alla grave forma di discriminazione venutasi così a determinare.

(4 - 01043)

SQUARCIALUPI Vera Liliana. — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti.* — Per sapere se e come intendono intervenire per dare più coerente e valida attuazione alla legge n. 584 dell'11 novembre 1975 per quanto riguarda il divieto di fumare sui mezzi di trasporto pubblico.

Si verifica, infatti, l'incongruenza delle carrozze ferroviarie, non divise in scompartimenti, nelle quali un certo numero di posti sono riservati ai fumatori ed altri po-

sti — nel medesimo ambiente chiuso — sono lasciati ai non fumatori che in tal modo non sono assolutamente tutelati.

Non vale a giustificazione l'esistenza di impianti di condizionamento d'aria, certamente insufficienti ad eliminare il diffondersi del fumo nella vettura se questa è priva di pareti divisorie.

Considerato, poi, che la maggior parte di tali vetture sono in servizio lungo linee di grande comunicazione, e quasi sempre in convogli che prevedono la prenotazione obbligatoria, si desidera sapere se si intende disporre affinché il personale addetto alle prenotazioni rivolga specifica domanda ai viaggiatori sulla scelta della vettura (se per fumatori o non) e per una opportuna azione di propaganda tra gli utenti delle Ferrovie perchè siano essi stessi a fare precise richieste in proposito.

(4 - 01044)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale consistenza abbiano le notizie apparse sui giornali circa la batteriosi delle conifere, che pare imperversare in molte zone del Lazio e soprattutto a Roma.

Si tratta di una malattia epidemica dovuta ad un fungo maligno diffuso da coleotteri, che infestano particolarmente gli alberi di cipresso, pino, abete e tuia.

L'interrogante, sottolineando la gravità del fenomeno, la cui virulenza è stata denunciata da tempo dalla benemerita Associazione fitopatologica italiana, chiede di conoscere quali misure urgenti il Governo intenda al riguardo adottare, o promuovere, prima che anche queste specie arboree risultino gravemente danneggiate, con ulteriore menomazione disastrosa del già tanto provato « verde » in Italia.

(4 - 01045)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 19 maggio 1977

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giove-

dì 19 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale (610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Interrogazioni.

III. Interpellanza.

Interrogazioni all'ordine del giorno:

ROMEO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Premesso che il ponte girevole di Taranto — struttura nevralgica per il traffico, la vita della città e le operazioni collegate all'attività della Marina militare — è fuori garanzia da alcuni anni;

considerato che l'intensità del traffico è notevolmente cresciuta rispetto all'epoca della costruzione di detto ponte con il conseguente deterioramento delle strutture che richiedono sempre più frequenti interventi di manutenzione straordinaria,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire la sicurezza del traffico, l'attività economica e sociale della città e le operazioni connesse alle esigenze della Marina militare;

se, d'accordo con il comando Marina ed il comune di Taranto, non ritenga di dover provvedere alla rapida soluzione del problema che, a giudizio di tecnici ed esperti, richiede il rinnovo e l'adeguamento delle attuali strutture.

(3 - 00392)

RUFFINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Considerato che in più tratti della strada statale n. 1 — Aurelia — (tra i comuni di Finale Ligure e Noli, di Noli e Spotorno, di Savona e Albissola Marina) si sono verificate frane e smottamenti

che hanno interessato anche la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (tratto Vado-Spotorno nel comune di Bergeggi, tratto Albissola Marina-Savona);

constatato il grave disagio che dette frane hanno apportato al traffico viario e ferroviario con notevoli e negative ripercussioni per il turismo, per l'attività industriale, per il commercio e per i « pendolari », specie in considerazione del fatto che i sopraccitati inconvenienti si ripetono a ritmo sempre più crescente;

tenuto conto che recenti movimenti franosi hanno causato gravi incidenti con feriti, rendendo oltremodo insicura sia la Via Aurelia sia la ferrovia in un tratto particolarmente importante, che interessa anche le comunicazioni a livello internazionale,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per la soluzione organica del problema e quali iniziative specifiche intenda assumere per evitare il ripetersi di situazioni incresciose che creano le difficoltà ricordate e che determinano disagio nelle comunicazioni, anche a livello internazionale.

(3 - 00413)

RUFFINO, GRASSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Premesso:

che il fiume Bormida presenta uno stato di inquinamento a causa degli scarichi industriali e civili che in esso confluiscono e che tale stato è destinato ad aggravarsi, con grave danno per la popolazione e l'economia della zona, nonostante l'adozione di tecniche che, pur avendo migliorato le condizioni del fiume, non hanno consentito una soluzione definitiva del problema;

che fin dal 1973 è allo studio dei comuni della Val Bormida e della costa, oltre che della provincia di Savona, una proposta di consorzio che prevede il confluire di tutti gli scarichi urbani ed industriali della Val Bormida e dei comuni costieri verso un impianto di depurazione (situato sulla costa) per un trattamento biologico misto a tali reflui prima del loro scarico in mare;

che, nonostante i pareri favorevoli espressi dai tecnici appositamente nominati dai comuni e dalla provincia, nulla è stato fatto per passare all'attuazione concreta di tale progetto;

che si rende necessario procedere con urgenza alla soluzione dei problemi ed all'adeguamento della normativa prevista dalla « legge Merli ». e ciò anche ai fini occupazionali;

ritenuto che il Governo aveva manifestato sensibilità al problema, programmando una serie di interventi mediante progetti speciali;

considerato, inoltre, che, al di fuori di una soluzione congiunta (pubblica e privata), il problema non è tecnicamente risolvibile e che, in assenza di specifici interventi, si rischia di non poter rispettare le stesse norme di legge e di creare, quindi, le premesse per un disinvestimento delle attività industriali in corso, con gravi problemi economici ed occupazionali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per un soluzione organica del problema e quali iniziative specifiche debbono essere operate da parte della Regione, degli Enti locali e delle industrie interessate.

(3 - 00449)

Interpellanza all'ordine del giorno:

MELIS, ANDERLINI, PINNA, GIOVANNETTI, GALANTE GARRONE, FERRALASCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che, nonostante le assicurazioni date dal Governo nella seduta del 3 maggio 1977, la situazione dell'azienda ANIC-« Montefibre », nel centro industriale di Ottana, registra un ulteriore peggioramento, a causa del licenziamento di circa 50 dei 53 operai addetti alla manutenzione degli impianti della « Chimi-

ca Tirso » e della « Fibra Tirso » e della minaccia di serrata nella « Metallurgica Tirso »;

se il Governo non ritenga che i gravissimi fatti sopra esposti indichino la volontà dell'ANIC-« Montefibre » di provocare comunque il fermo degli impianti, inizialmente tentato dalla « Montefibre », facendo mancare la fornitura delle materie prime e gli apporti di capitale di gestione di sua spettanza;

quali interventi urgenti si ritenga di adottare per riportare alla normalità i processi produttivi e ridare serenità e sicurez-

za ai 2.700 operai impiegati nel centro industriale ed alle popolazioni della Sardegna centrale, ancor oggi impegnati a respingere un'ulteriore provocazione che minaccia di compromettere l'equilibrio economico e sociale della zona, con imprevedibili riflessi sull'ordine pubblico.

(2 - 00101)

La seduta è tolta (ore 18,50).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari